

**N. 05889/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 08294/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8294 del 2020, proposto da

Luisa Santina Caporali, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Noli Calvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Noli in Milano, via E. Visconti Venosta n.4;

***contro***

Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00178/2020, resa tra le parti, della sentenza del TAR

Lombardia– Milano Sez. II n. 178/2020, pubblicata il 24 gennaio 2020 e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso con motivi aggiunti proposto dalla Signora Caporali avverso il provvedimento a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano del 1 Marzo 2018 PG. 117045/2018, avente ad oggetto: "Via Cesare da Sesto n. 15 - Diniego dell'istanza di permesso di costruire a sanatoria ex art.36 DPR 380/2001 presentata in data 10.02.2017 (atti PG. 67949/2017)", impugnato unitamente agli atti preordinati e comunque connessi, nonché il successivo provvedimento a data 18 febbraio 2019 progr. 5302/2017 del Dirigente dell'Unità Territoriale A – Municipi 1 – 2- 3- dell'Area Sporello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano avente ad oggetto: "Via Cesare da Sesto, 15 - riesame dell'istanza di permesso di costruire a sanatoria ex art.36 DPR 380/2001 presentata in data 10 .02.2017 (atti PG. 67949/2017) in ottemperanza all'ordinanza del TR n. 721/2018 - Conferma diniego", nonché dell'allegata relazione di approfondimento a firma del Responsabile del Procedimento e datata 14 febbraio 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Alessandra Noli Calvi e Maria Romana Ciliutti per delega dell'avvocato Giuseppe Lepore.

Con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 178 del 2020 con cui il Tar Lombardia ha respinto l'originario gravame. Quest'ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere

L'annullamento dei seguenti atti: del provvedimento a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano del 1 marzo 2018 PG. 117045/2018, comunicato al progettista in data 12 Marzo 2018, avente ad oggetto: "Via Cesare da Sesto n. 15 - Diniego dell'istanza di permesso di costruire a sanatoria ex art.36 DPR 380/2001 presentata in data 10.02.2017; del provvedimento Progressivo n. 5302/2017 del 18 febbraio 2019, a firma del Dirigente dell'Unità Territoriale A - Municipi 1 -2 -3 dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano, ricevuta dal tecnico della ricorrente via pec in data 21 febbraio 2019 ed avente ad oggetto "Via Cesare da Sesto, 15 - riesame dell'istanza di permesso di costruire a sanatoria ex art.36 DPR 380/2001 presentata in data 10 .02.2017 (atti PG. 67949/2017) in ottemperanza all'ordinanza del TAR n. 721/2018 - Conferma diniego".

All'esito del giudizio di prime cure, con la sentenza impugnata il Tar ha, da un lato, dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso il primo diniego di sanatoria 1 marzo 2018, in quanto ritenuto superato dal provvedimento 18 febbraio 2019, reso all'esito del riesame ordinato dallo stesso Giudice, e, dall'altro lato, ha poi respinto l'impugnazione della conferma di diniego, articolata nei motivi aggiunti

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante riproponeva i motivi di appello respinti, censurando le argomentazioni svolte dal Tar:

- con riguardo al capo 1 della sentenza, relativo alla improcedibilità del ricorso principale, erroneità della decisione per travisamento, con conseguente riproposizione dei motivi di primo grado non esaminati;
- violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis l. 241 del 1990, travisamento fatti;
- violazione degli artt. 97 Cost e 33 d.P.R. 380 de 2001;
- erroneità della sentenza per travisamento;

- violazione dell'art. 42 Cost. e della carta dei diritti fondamentali.

La parte appellata comunale si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 13 giugno 2024, nell'ambito della quale parte appellante formulava istanza di rinvio nelle more della conversione del decreto legge n. 69 del 2024, la causa passava in decisione.

Preliminarmente, sussistono i peculiari presupposti per disporre il differimento della discussione, nei termini paventati da parte appellante, stante il tenore della normativa richiamata e la consistenza delle opere in contestazione, anche ai fini della verifica della conversione del predetto decreto legge e dei relativi effetti. Nelle more, le parti sono invitate a depositare una relazione con riferimento all'avvenuto deposito di nuove istanze della parte interessata.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 19 dicembre 2024.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione; fissa per la trattazione del merito l'udienza del 19 dicembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Davide Ponte**

**Luigi Massimiliano Tarantino**

IL SEGRETARIO

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT